



SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

Prot. n. 52678 /2015

San Marino, 4 Maggio 2015/1714 d.f.R

Gent. Dott.ssa
Giovanna Crescentini
Dirigente Segreteria
Istituzionale

Gent. mi Consiglieri
Andrea Zafferani
Mimma Zavoli

Oggetto: risposta interpellanza id 17141409 depositata in data 20 Aprile 2015.

In risposta all'interpellanza in oggetto, forniamo le risposte pervenute tramite la Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, dagli Uffici preposti sulla base della relazione del responsabile dell'Ufficio Medicina Legale, Fiscale e Prestazioni Sanitarie esterne, si riferisce quanto segue:

La redazione di una circolare riassuntiva di tutte le disposizioni in tema di certificazioni di malattia si è resa necessaria a seguito dell'analisi dei ricorsi presentati dai lavoratori, sia residenti che frontalieri, al Consiglio della previdenza avverso provvedimenti di sospensione d'indennità di malattia presi dall'Ufficio Medicina Fiscale per inosservanza delle disposizioni emesse dall'ISS in tema di certificazione di malattia.

In tali ricorsi molti lavoratori lamentavano di non essere a conoscenza delle disposizioni emesse dall'ISS nel corso degli anni, per cui, sentito il parere del Consiglio per la previdenza, si è riunito opportuno raccogliere le disposizioni in un unico documento, che consentisse ai lavoratori di potere gestire in modo ottimale e corretto le proprie certificazioni di malattia evitando inutili ricorsi.

La Circolare prodotta, pertanto non ha di fatto introdotto nuove disposizioni per i lavoratori residenti. Solo per i lavoratori frontalieri (la maggior parte di questi lo sta già facendo) è stata inserita in maniera obbligatoria la disposizione di acquisire dal proprio medico curante certificazioni telematica (attiva in Italia dal 2010), rendendo quindi non sufficienti e accettabili i certificati redatti in carta libera spesso incomprensibili o illeggibili, che potevano, pertanto, essere retrodatati o oggetto di contraffazione. Per questi è stata inoltre introdotta la facilitazione di potere inviare la certificazione anche per posta elettronica.

1. *Se i seguenti passaggi del suddetto documento:*

a) punto 2, comma 1 "per ottenere l'indennità di malattia, è necessario che l'inabilità venga documentata dal lavoratore all'ISS e al datore di lavoro, mediante apposita certificazione"

a) La certificazione deve essere redatta dal medico di UOC Cure Primarie/ Medicina Generale.

la disposizione di inviare la copia di certificati all'ISS con onere a carico dei lavoratori riguarda i soli lavoratori frontalieri per i certificati telematici (come specificato al successivo punto 11 della stessa Circolare) e pertanto rimane immodificata;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, n.40 - 47893 Cailungo
info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040
Fax +378 (0549) 883044



SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

b) punto 3, lettera d, comma 3 "E' onere del lavoratore fornire all'ISS ogni volta la certificazione attestante il possesso dei requisiti"

b) Per quanto riguarda i lavoratori residenti nel territorio della Repubblica, la modalità di invio rimangono anche esse immutate come segue: a carico del medico curante per l'invio della copia all'ISS con diagnosi al datore di lavoro.

c) punto 6, comma 1 "Il certificato va inviato [...] all'ufficio indennità Economiche dell'ISS, entro tre giorni dalla sua redazione o tramite posta elettronica agli indirizzi email: cig@iss.sm oppure segreteria.fiscale@iss.sm".

c) La Circolare in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti interpretativi da parte dell'utenza è già stata modificata in data 21/04/2015 con pubblicazione il 23/04/2015. Le modifiche hanno riguardato precisazioni in merito agli obblighi di cui all'art. 6 per i lavoratori frontalieri, lasciando immutate le disposizioni per i lavoratori residenti.

Siano scritti correttamente, quindi si riferiscano a tutti i lavoratori senza specifiche, oppure vadano intesi solamente per i frontalieri come riferito telefonicamente da personale dell'ISS ad alcuni cittadini.

Come anche confermato a tutti gli utenti che hanno chiesto chiarimenti telefonici agli uffici I.S.S., non risultano indennità non erogate o sospese a carico di lavoratori residenti che non abbiano inviato i relativi certificati medici all'I.S.S., come da testo della circolare prima delle precisazioni di cui sopra.

2. *Nel caso in cui non siano scritti correttamente, se si intende procedere ad una modifica del testo in tempi brevi, al fine di evitare inutili adempimenti burocratici ai lavoratori.*

Per i modi, tempi e requisiti per il certificato si fa riferimento ai comma 4) e 5), presenti nella Circolare.

3. *In riferimento al punto 8 della circolare ed in particolare alle fasce orarie in cui il lavoratore sammarinese ha l'onere di rendersi reperibile al proprio domicilio per gli accertamenti medico-fiscali, se corrisponde al vero che le stesse verranno applicate anche in caso di malattia inferiore ai sei giorni ed in base a quali principi di discrezionalità il medico curante possa prevedere o meno.*

Per quanto riguarda le fasce orarie riportate al punto 8 della Circolare oggetto della interpellanza sono anch'esse rimaste immutate. Così come è rimasto immutato l'onere di reperibilità a domicilio per l'intero arco della giornata in caso di prognosi inferiore a 6 giorni.

Cordiali saluti.

